

REGOLAMENTO 2025/40 PPWR (Packaging & Packaging Waste Regulation)

L'11 febbraio 2025 è entrato in vigore il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ("PPWR" – *Packaging and Packaging Waste Regulation*), che sostituirà progressivamente la precedente Direttiva 94/62/CE.

Il Regolamento **si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione Europea** e, per quanto di vostro interesse, introduce nuovi obblighi in materia di:

1. Sostanze contenute negli imballaggi (Articolo 5)
2. Imballaggi riciclabili (Articolo 6)
3. Contenuto riciclato minimo negli imballaggi (Articolo 7)
4. Riduzione al minimo degli imballaggi (Articolo 10)
5. Etichettatura degli imballaggi (Articolo 12)

A decorrere dal 12 agosto 2026 saranno applicabili le prime prescrizioni previste dal PPWR. In particolare, gli scatolifici dovranno iniziare a gestire documentazioni e informazioni relative a:

- a. **Sostanze soggette a restrizioni negli imballaggi (metalli pesanti e, ove applicabile, PFAS)- art. 5 del PPWR.**

Per altri requisiti previsti dal Regolamento saranno invece necessari futuri atti delegati, atti di esecuzione e standard tecnici europei che definiranno nel dettaglio le modalità applicative.

Inoltre, l'Articolo 39 del PPWR introduce la Dichiarazione di Conformità UE, ossia il documento attraverso il quale il fabbricante (vedi definizione sotto) dichiara che l'imballaggio è conforme alle prescrizioni applicabili del Regolamento. La Dichiarazione di Conformità deve essere supportata da adeguata documentazione tecnica e deve:

- essere conservata per 5 anni nel caso di imballaggi monouso;
- essere conservata per 10 anni nel caso di imballaggi riutilizzabili;
- identificare chiaramente l'imballaggio cui si riferisce mediante l'indicazione di un tipo, lotto, numero di serie o altro elemento identificativo apposto sull'imballaggio stesso.

Le autorità competenti potranno richiedere tale documentazione e disporre eventuali verifiche o misure correttive in caso di non conformità.

Inoltre, il PPWR introduce una serie di nuove definizioni in merito ai soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni normative. In particolare, il PPWR attribuisce un ruolo centrale al **“fabbricante”**, ossia al **soggetto responsabile** della conformità dell’imballaggio e della **predisposizione** della relativa **Dichiarazione di Conformità UE**.

Per “fabbricante” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica imballaggi o prodotti imballati. Qualora una persona fisica o giuridica faccia progettare o fabbricare un imballaggio o un prodotto imballato con il proprio nome o marchio, essa sarà considerata “fabbricante”, indipendentemente dalla presenza di altri marchi sull’imballaggio o sul prodotto confezionato. Nel caso in cui tale soggetto rientri nella definizione di microimpresa e il fornitore dell’imballaggio sia situato nello stesso Stato membro, sarà quest’ultimo a essere considerato fabbricante. Il fabbricante è pertanto responsabile della richiesta ai propri fornitori e, ove necessario, ai propri clienti delle informazioni e della documentazione necessarie alla redazione della Dichiarazione di Conformità UE, che deve essere predisposta e costantemente aggiornata secondo le linee guida contenute negli Allegati VII e VIII del PPWR.

SCATOLIFICIO MEDICINESE SRL